

Febbraio 2019

Legge di Bilancio 2019: gli adempimenti del datore di lavoro in regime forfettario

La legge di Bilancio 2019 ha modificato la disciplina relativa al regime forfettario prevista dalla legge n.190/2014. In particolare, il nuovo testo prevede che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere al regime forfettario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000€.

La nuova disciplina presenta una sostanziale differenza rispetto a quella in vigore precedentemente.

Tale modifica, che ha ampliato in questo modo la platea dei soggetti coinvolti, necessita di alcune valutazioni circa il comportamento che dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente.

A tal proposito il comma 69 dell'art. 1 legge n.190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d'imposta affermando che: *“ Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. ”*

Pertanto, le eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, dovranno indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali. Si ritiene, invece, necessario un tempestivo chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria per ciò che concerne le addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019, allo scopo di chiarire se resta in capo al datore di lavoro forfettario l'onere del prelievo di tali somme.

In merito a tale tematica si evidenzia che, per il datore di lavoro forfettario, è altresì previsto un determinato obbligo informativo. Questi dovrà comunque riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d'acconto e l'ammontare del compenso corrisposto. In particolare, dovranno compilare il quadro RS dell'Unico.

A tal fine, compileranno i righi RS371, RS372 e RS373 indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l'ammontare dei redditi stessi.

Un altro aspetto rilevante è quello relativo alla dichiarazione da rilasciare al lavoratore con i dati del reddito corrisposto anche se non tassato. In merito a tale fattispecie la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Campania, in risposta all'interpello n. 954-881 del 27 luglio 2017, ha affermato che, poiché la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati, sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU. Si ritiene, pertanto, che i contribuenti in regime forfettario dovranno compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali,

mentre non dovranno compilare ed inviare il modello 770. Al lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici. Resterà, dunque, in capo al lavoratore, l'onere di presentare il proprio modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell'anno fiscale competente.

Nel ringraziarvi per l'attenzione, Vi chiediamo di informare i nostri Uffici qualora aveste optato per il passaggio al regime forfettario, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti su questo esposto nella presente

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. - S.t.p.